



**ASSEMBLEA LEGISLATIVA  
CONSIGLIO REGIONALE DELLA LIGURIA**

**PROPOSTA DI LEGGE  
DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI REGIONALI**

**MATTEO ROSSO**

**GABRIELE SALDO**

**ANGELO BARBERO**

**GIANNI MACCHIAVELLO**

**GINO GARIBALDI**

**PIETRO OLIVA**

**ALESSIO SASO**

**GIANNI PLINIO**

**NICOLA ABBUNDO**

**FRANCESCO BRUZZONE**

**LUIGI MORGILLO**

**MATTEO MARCENARO**

**FRANCO ROCCA**

Avente ad oggetto: **“MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA  
INCOLUMITA’ DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA”**

## Relazione

*“Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il capo” (Mt, 8, 20).*

Le cronache di queste ultime settimane ci hanno ricordato con drammatica evidenza le storie e la situazione in cui si trovano le persone che, per i motivi più diversi, vivono per strada, quando l'eccezionale ondata di gelo che si è abbattuta sulla nostra penisola ne ha provocato in alcuni casi, addirittura la morte per assideramento; non ultimo “Babu”, sotto i portici del Teatro Carlo Felice di Genova.

Non si tratta delle figure folkloristiche e a volte affascinanti raffigurate nei film e nei romanzi, ma di uomini e donne finiti sotto i ponti, dicono le statistiche, perché travolti dai rovesci della vita, perché a un certo punto della vita qualcosa si è rotto. O, perché magari, dopo la chiusura dei manicomi, non hanno avuto alternative né famiglie che potessero farsene carico. O, ancora, scappati da altri Paesi in cerca di una vita migliore, non hanno saputo trovare un'alternativa.

Lo stato di bisogno che può portare a vivere per strada, secondo i rapporti delle Associazioni di volontariato, sorge nella maggior parte dei casi improvvisamente o, comunque, molto velocemente, spesso in seguito all'impossibilità e/o all'incapacità a soddisfare bisogni sociali primari: un'emergenza grave, quale la perdita della casa, anche in conseguenza della perdita del lavoro o della sua mancanza, una forma di disagio psico-relazionale che non è una vera e propria malattia mentale, o una disabilità, che, di fatto, impedisce alla persona di gestire le proprie risorse. Ne consegue la deriva, psicologica e di vita.

Né bisogna dimenticare che queste “ombre” che popolano le nostre città sono composte da persone di tutte le età, italiani e stranieri, clandestini e regolari.

In Italia le persone senza fissa dimora sono circa 18.000, di cui l'80% di sesso maschile, il 70% ha un'età inferiore ai 48 anni, il 78% è privo di legami affettivi: il numero delle vittime per il freddo mediamente è di 600 persone all'anno.

La presente proposta di legge si prefigge il semplice scopo di offrire uno strumento snello e di agevole applicazione per fare fronte alle emergenze climatiche di eccezionale gravità, come le ondate di freddo e gelo che hanno colpito nelle scorse settimane la nostra regione, mediante la

predisposizione di ricoveri temporanei, per tutelare l'incolumità delle persone senza fissa dimora.

In casi di eccezionale emergenza climatica, come quella verificatasi nelle scorse settimane, a nostro parere, è necessario un intervento urgente con la regia della Regione, che dia risposte immediate ed efficaci.

Gli strumenti previsti dalla legge sono i seguenti: la giunta, con il regolamento di attuazione, individua i parametri delle condizioni meteorologiche identificati come emergenza climatica; i siti pubblici e/o nella pubblica disponibilità pubblica ove approntare i ricoveri temporanei; uno schema di convenzione con le Forze Armate e/o le Forze dell'Ordine cui affidare eventualmente il servizio di installazione, manutenzione e cura dei ricoveri; le modalità e i criteri di concessione di contributi, previa presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, alle associazioni di volontariato che hanno svolto nelle circostanze climatiche paramtrate azioni di sostegno e ricovero.

Attualmente, la l.r. 12/2006 "Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari" prevede la possibilità di attivare e/o potenziare servizi di pronto intervento per le emergenze climatiche anche a favore delle persone senza fissa dimora, ma solo previa richiesta di finanziamento di progetti da parte degli enti pubblici di riferimento e delle associazioni interessate.

Che tale meccanismo non sia, a nostro parere, ottimale risulta dal fatto che nel corso del 2008 non risultano essere stati presentati né da enti pubblici né da enti del terzo settore e onlus, progetti relativi ad azioni a tutela delle persone senza fissa dimora; d'altronde, appare difficile proporre un progetto, e un conseguente impegno di spesa, per dare ricovero a senza tetto ipotizzando che l'inverno potrà essere particolarmente rigido.

A nostro parere tale sistema non è funzionale per risolvere emergenze climatiche eccezionali, in cui è opportuno intervenire d'urgenza, con procedure di immediata applicabilità.

Confidiamo, pertanto, che la nostra proposta di legge possa essere di aiuto al verificarsi di ulteriori eccezionali condizioni climatiche.

## **MISURE STRAORDINARIE A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INCOLUMITA' DELLE PERSONE SENZA FISSA DIMORA**

### *Art. 1 (Finalità)*

1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 2 dello Statuto e nel perseguimento della cura e dell'assistenza ai cittadini e a coloro che dimorano sul proprio territorio, si impegna ad adottare misure urgenti per la predisposizione di ricoveri temporanei per le persone senza fissa dimora in caso di eccezionali condizioni meteorologiche che ne possano pregiudicare la salute e/o la vita.

### *Art. 2 (Criteri)*

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all'art. 1, la Giunta regionale, mediante il Regolamento di attuazione di cui all'art. 5, individua i parametri delle condizioni meteorologiche ed ambientali al verificarsi delle quali attivare con delibera di Giunta le misure straordinarie a tutela della salute e della incolumità delle persone senza fissa dimora.
2. La Giunta regionale individua altresì, nel detto Regolamento attuativo, le ulteriori disposizioni necessarie per dare esecuzione alle finalità perseguite dalla presente legge.

### *Art. 3 (Individuazione dei ricoveri)*

1. La Giunta regionale, mediante il Regolamento di attuazione di cui all'art. 5, individua, di concerto con le Province liguri, i siti pubblici e/o nella pubblica disponibilità, ove predisporre i ricoveri temporanei al verificarsi delle condizioni meteorologiche paramtrate, al fine della cura e dell'assistenza delle persone senza fissa dimora.
2. La Giunta regionale, mediante il Regolamento di attuazione di cui all'art. 5, individua altresì i criteri per la ripartizione percentuale dei costi eventualmente sostenuti in occasione delle azioni di intervento di cui alla presente legge tra gli enti locali.

#### Art. 4 (*Convenzioni e contributi*)

1. La Regione, nel perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, può stipulare convenzioni con le Forza Armate e le Forze dell'Ordine per assicurare l'effettivo svolgimento del servizio di installazione, manutenzione e cura dei ricoveri temporanei. Lo schema delle convenzioni verrà predisposto mediante il Regolamento di attuazione di cui all'art. 5.
2. La Regione concede contributi, previa presentazione da parte dei destinatari di specifica relazione sull'attività svolta e rendicontazione delle spese sostenute, alle associazioni di volontariato che, in occasione delle eccezionali condizioni meteorologiche individuate ai sensi della presente legge, svolgono azioni di intervento a sostegno delle persone senza fissa dimora sul territorio ligure.
3. L'ammontare, le modalità e i tempi di erogazione dei contributi sono individuate mediante il Regolamento di attuazione di cui all'art. 5.

#### Art. 5 (*Regolamento di attuazione*)

1. La Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana il Regolamento di attuazione per quanto necessario ai fini dell'applicazione della presente legge.
2. In particolare, il Regolamento di attuazione:
  - a) individua i parametri delle condizioni meteorologiche e ambientali in occasione delle quali attivare, mediante delibera di giunta, le misure straordinarie di cui alla presente legge;
  - b) individua i siti pubblici e/o nella pubblica disponibilità ove predisporre i ricoveri temporanei, di concerto con le Province liguri;
  - c) predispone lo schema di convenzione con le Forze Armate e le Forze dell'Ordine per definire le modalità di affidamento a tali soggetti dei compiti di installazione, manutenzione e cura dei ricoveri temporanei;
  - d) determina l'ammontare percentuale delle spese ammissibili a contributo sostenute dalle associazioni di volontariato che hanno prestato servizio di ricovero nelle situazioni di emergenza climatica previste dalla presente legge, le modalità nonché i tempi di erogazione.

*Art. 6 (Norma finanziaria)*

1. Agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 2009, mediante utilizzo in termini di competenza, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 26 marzo 2002 n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a € 350.000, trattadal.....
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.